



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO
DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DI CERNUSCO LOMBARDONE IN
ORARIO EXTRA SCOLASTICO

Approvato:

Comune di Lomagna con deliberazione di C.C. n. 52 del 21/12/2015

Comune di Cernusco L. con deliberazione di C.C. n. 55 del 28/12/2015

Comune di Montevicchia con deliberazione di C.C. n. 2 del 28/02/2016

Comune di Osnago con deliberazione di C.C. n. 54 del 17/12/2015

Art. 1. Il Comune di Lomagna, in rappresentanza dei 4 Comuni proprietari (di seguito denominato "Comune di Lomagna"), come previsto dall'art.2 comma 8 dell'accordo per la gestione dell'immobile ospitante la scuola secondaria di primo grado "Giovanni Verga" in Cernusco Lombardone e dei servizi in esso erogati, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle direttive e dei principi fissati dal Ministero della Pubblica Istruzione, può concedere l'utilizzo, in orario extra scolastico, dei locali, degli spogliatoi e delle attrezzature della Palestra annessa alla scuola secondaria di primo grado alle Società e/o Associazioni sportive senza fini di lucro allo scopo di contribuire a svolgere una adeguata funzione di promozione della cultura della pratica delle attività motorio-ricreative e sportive.

Tale utilizzo comporterà il pagamento del canone di cui all'art.12 e la sottoscrizione della convenzione di cui all'art.13 .

Art. 2. L'utilizzo degli spazi per lo sport dovrà essere compatibile con l'uso scolastico, comprensivo sia della normale attività curricolare, sia delle attività e manifestazioni connesse con la programmazione didattica e formativa della scuola - tornei, giochi della gioventù, manifestazioni varie, ecc., deliberate dall'Istituto scolastico in fase di programmazione educativo-didattica.

Art. 3. La pulizia dei locali al termine dell'attività extra scolastica sarà organizzata e gestita dal Comune di Lomagna.

Art. 4. Le richieste di utilizzo ricorrente della palestra da parte delle Società e/o delle Associazioni sportive devono essere consegnate o inviate al Comune di Lomagna entro il termine del 31 luglio di ciascun anno per l'anno scolastico successivo e devono essere redatte utilizzando l'apposito modulo predisposto dagli uffici.

Nel caso di attività continuativa la domanda dovrà essere ripresentata annualmente; non è ammessa la proroga tacita.

Le richieste per la concessione d'uso saltuario della palestra dovranno essere presentate almeno 15 giorni prima, specificando finalità dell'attività da svolgere, giorno ed orari, utilizzando l'apposito modulo predisposto dagli uffici.

Resta inteso che le richieste di utilizzo della struttura potranno riguardare le giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 23.30. Saranno altresì valutate secondo eventuali richieste gli utilizzi della struttura in altri orari extrascolastici.

Art. 5. L'unità ludica dell'ufficio unico intercomunale per la gestione della scuola secondaria di primo grado comunica entro il 31 agosto di ogni anno il piano di utilizzo della palestra che potrà essere modificato su sopraggiunte diverse esigenze dei richiedenti. Tale comunicazione potrà avvenire, nel caso il predetto ufficio lo ritenga utile, in occasione di apposite riunioni con tutti i richiedenti. L'assegnazione degli spazi della palestra della scuola secondaria di primo grado di Cernusco Lombardone avviene prioritariamente a favore delle società e delle associazioni sportive che hanno sede nei Comuni di Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia ed Osnago.

Qualora ci fossero richieste anche da parte di associazioni o società non avente sede in uno dei 4 Comuni indicati nel precedente paragrafo, verrà concesso loro l'uso della struttura solo se, a seguito di attribuzione delle ore di utilizzo alle associazioni e alle società dei 4 Comuni proprietari della struttura, rimanessero ore libere.

Nel caso in cui si verificassero sovrapposizioni nelle richieste di utilizzo da parte di due o più associazioni e/o società per l'assegnazione dei predetti spazi, si terrà conto, in ordine di priorità dei seguenti criteri:

- deve essere garantita alle associazioni di ognuno dei Comuni proprietari della struttura l'utilizzo della palestra in almeno una giornata ferialle dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle ore 19 alle ore 23.30;
- in considerazione dell'assenza di una struttura alternativa all'interno del territorio del Comune di Cernusco Lombardone alle associazioni aventi sede in questo Comune saranno assegnate 2 giornate feriali dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle ore 19 alle ore 23.30;

- quale ulteriore criterio verranno valutate prioritariamente le richieste delle associazioni che oltre a richiedere l'utilizzo nella fascia oraria dalle ore 19 alle ore 23.30 richiedano l'utilizzo della struttura anche nella fascia dalle ore 16 alle ore 19 al fine di garantire un utilizzo completo della palestra;
- quale successivo criterio verranno valutate prioritariamente le richieste per il numero più alto di ore di utilizzo della struttura;
- in ultima istanza sarà considerato l'ordine di ricezione al protocollo del Comune di Lomagna delle domande di utilizzo della palestra, assegnando l'uso della stessa all'associazione che avrà presentato per prima la domanda.

Resta comunque possibile quale criterio antecedente a quelli indicati nei punti soprastanti che le associazioni o le società trovino fra loro un accordo che risolva le singole sovrapposizioni. Per agevolare questa possibilità l'unità ludica dell'ufficio unico intercomunale per la gestione della scuola secondaria di primo grado segnalerà entro il 5 agosto di ogni anno le sovrapposizioni riscontrate dando ai richiedenti 7 giorni di tempo per la presentazione di un piano alternativo condiviso. Qualora entro il suddetto termine non si arrivasse ad un accordo si procederà con l'applicazione dei criteri indicati nel presente articolo.

Art. 6. L'assegnazione dei locali ad un richiedente permette a quest'ultimo l'utilizzo esclusivo della palestra.

Ne consegue che l'assegnatario non potrà cedere il proprio diritto ad altri o permettere che anche altri utilizzino l'impianto senza preventiva autorizzazione del Comune di Lomagna.

L'accesso è consentito, nel rispetto degli orari stabiliti e, non più di dieci minuti prima, ai soli atleti, allenatori e dirigenti delle società o associazioni debitamente qualificati come tali, fermo restando che in caso di eventuale accesso anticipato lo stesso non dovrà recare disturbo alle attività in corso all'interno della palestra.

Art. 7. E' consentito agli atleti appartenenti alle associazioni e/o società concessionarie di utilizzare le attrezzature fisse, nonché gli impianti di gioco esistenti nella palestra, purché sotto la responsabilità individuata nell'atto di concessione.

Eventuali attrezzature appartenenti a singole società o associazioni potranno essere collocate nella palestra previa autorizzazione del Comune di Lomagna, in accordo col dirigente scolastico, e verifica della disponibilità dei necessari spazi.

Le attrezzature, al termine dell'attività sportiva, vanno riposte negli appositi spazi (spogliatoi o bordo campo).

I Comuni proprietari della struttura non sono responsabili di furto o danneggiamenti dei materiali delle associazioni o delle società custoditi all'interno della palestra.

Art. 8. Il comportamento durante la permanenza in palestra deve essere improntato alla massima correttezza e al rispetto nei confronti della struttura pubblica, degli addetti all'impianto e dei responsabili delle società e/o delle associazioni; in difetto il Comune di Lomagna potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare la concessione.

E' fatto divieto di:

- Accedere agli impianti sportivi se non autorizzati;
- Entrare nella palestra calzando scarpe diverse da quelle da ginnastica che dovranno obbligatoriamente essere calzate all'interno degli spogliatoi e non prima di fare ingresso nell'impianto sportivo;
- Trasportare o installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere ed eseguire opere sia di carattere provvisorio sia permanente senza esplicita preventiva autorizzazione del Comune di Lomagna;
- Fumare e consumare pasti all'interno della palestra;
- Introdurre oggetti pericolosi;
- Ammettere all'interno della palestra l'ingresso di animali.

E' cura del responsabile dell'associazione e/o società che utilizza in quel momento l'impianto, garantire il rispetto del presente articolo.

Art. 9. La concessione è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la presenza di pubblico, salva apposita preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune di Lomagna, sentiti gli altri Comuni proprietari della struttura. Ad insindacabile giudizio del Comune di Lomagna non sarà concesso l'utilizzo della palestra per lo svolgimento di pratiche sportive che,

secondo valutazione preventiva, potrebbero arrecare danni alla struttura.

Art. 10. Il concessionario assume ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per quanto dovesse derivare ai partecipanti alle attività programmate all'interno della struttura.

Il concessionario risponde di tutti i danni provocati agli immobili, agli impianti ed ai beni custoditi all'interno della palestra nel periodo di utilizzo.

Eventuali danni dovranno tempestivamente essere segnalati all'unità ludica dell'ufficio unico intercomunale per la gestione della scuola secondaria di primo grado per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il concessionario che non si atterrà a tali condizioni, potrà subire l'immediata revoca della concessione.

Art. 11. All'atto del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo della struttura della palestra, l'istante deve versare una cauzione di € 200,00.

Qualora durante l'esercizio dell'attività sportiva fossero arrecati danni alla struttura e/o agli arredi imputabili agli utilizzatori della struttura, i costi sostenuti dal Comune di Lomagna, per le riparazioni e gli acquisti che si rendessero necessari, saranno addebitati integralmente ai suddetti utilizzatori sia trattenendo l'importo necessario dalla cauzione sia eventualmente richiedendo il versamento dell'ulteriore somma necessaria alla riparazione del danno.

L'eventuale mancato ristoro delle spese sostenute da parte del Comune di Lomagna comporta la revoca della concessione e il diniego a futuri utilizzi della struttura.

Art. 12. Il canone orario per l'utilizzo della struttura è stabilito dal Comune di Lomagna, previo accordo con gli altri 3 Comuni proprietari della struttura, con specifico atto deliberativo.

Il richiedente l'uso "una tantum" della palestra dovrà corrispondere anticipatamente la relativa quota, con le modalità indicate nel provvedimento autorizzatorio.

Le Associazioni e/o Società sportive che avranno ottenuto l'autorizzazione per l'uso ricorrente/continuativo e, allo scopo, sottoscritto apposita convenzione, dovranno corrispondere al Comune di Lomagna, mediante versamento diretto presso la Tesoreria dell'Ente (contanti, assegno circolare e/o bonifico bancario) l'importo complessivo del canone relativo all'anno scolastico in corso in due rate: la prima entro e non oltre il 31 ottobre e la seconda entro e non oltre il 28 febbraio.

In caso di ritardato pagamento saranno applicate le seguenti sanzioni:

- Dal primo al quindicesimo giorno di ritardo una maggiorazione pari al 10% del canone;
- Dal sedicesimo al trentesimo giorno di ritardo una maggiorazione pari al 20% del canone.

Dal trentunesimo giorno sarà sospeso l'utilizzo della palestra fino al pagamento, comprensivo della sanzione di cui sopra, del canone arretrato al quale sarà applicato l'interesse legale.

Le associazioni o le società non in regola con tutti i pagamenti dovuti non possono concorrere all'assegnazione della palestra per l'anno successivo.

Le somme incassate dal Comune di Lomagna per gli utilizzi della palestra della scuola secondaria di primo grado di Cernusco Lombardone saranno portate in detrazione alle spese correnti che, una volta rideterminate, saranno ripartite fra gli Enti proprietari della struttura sulla base di quanto previsto dall'accordo per la gestione dell'immobile ospitante la scuola secondaria di primo grado "Giovanni Verga" in Cernusco Lombardone e dei servizi in esso erogati.

Art. 13. Prima dell'inizio della loro attività, gli utilizzatori della palestra dovranno stipulare con il Comune di Lomagna apposita convenzione che regolarizzi e disciplini l'utilizzo degli impianti sportivi. La suddetta convenzione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e/o società o suo delegato.

Resta comunque inteso che ai sensi della L.R. 26/2014 prima dell'inizio della loro attività, gli utilizzatori della struttura dovranno autocertificare la presenza di istruttori qualificati o di specifica disciplina responsabili della corretta conduzione degli allenamenti o dei corsi. A tal fine per operatori qualificati si intendono i soggetti in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie o in possesso di titoli di studio equipollenti

conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano. Sono invece considerati istruttori di specifica disciplina i soggetti in possesso di corrispondente abilitazione rilasciata dalle federazioni sportive nazionali o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.

Sarà inoltre obbligo degli utilizzatori della struttura trasmettere al Comune di Lomagna copia di polizza assicurativa per danni agli utenti ascrivibili a responsabilità civile degli stessi o degli istruttori in relazione all'uso delle attrezzature e dei servizi e allo svolgimento delle attività. Gli stessi utilizzatori dovranno inoltre trasmettere anche copia di polizza assicurativa infortuni per gli iscritti ai corsi, con facoltà di provvedervi a mezzo tesseramento alla federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP, competenti.

Art. 14. La concessione rilasciata è da intendersi temporanea a tutti gli effetti e pertanto è revocabile in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio del Comune di Lomagna, qualora i concessionari non dovessero assolvere in tutto o anche in parte agli impegni assunti con l'accettazione del presente Regolamento o qualora si verificassero condizioni che non permettono l'uso della palestra.

Art. 15. Ai concessionari saranno consegnate le chiavi di accesso agli impianti; ciascun concessionario identificherà un responsabile della custodia delle stesse che si impegnerà a custodirle con la massima cura ed in sicurezza ed a riconsegnarle all'unità ludica dell'ufficio unico intercomunale per la gestione della scuola secondaria di primo grado al termine del periodo di svolgimento delle attività.

La consegna delle chiavi ai concessionari avverrà solo con presentazione della ricevuta di versamento del deposito cauzionale da parte della stessa.

Art. 16. Per quanto non previsto nel presente regolamento si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia.